

# Trovarisposte

I nostri esperti

**I COMMERCIALISTI**  
Maria Silvia Bassoli  
Simona Bonomelli  
Alessandro Testa  
dell'Ordine dottori commercialisti  
ed esperti contabili di Bergamo

**IL NOTAIO**  
Stefano Finardi  
  
del Collegio notarile di Bergamo

**I CONSULENTI DEL LAVORO**  
Barbara Assolari  
Elisabetta Sporchia  
Marcello Tacchini  
del Centro studi  
Consulenti del lavoro di Bergamo

**Per le tue domande:**  
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**  
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**  
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito  
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

## La «Certificazione Unica» manda in pensione il Cud

In vigore dal 2015, è un tassello della semplificazione renziana  
Resta qualche perplessità sul controllo dei dati precompilati



Scalda i motori la «Certificazione Unica» che a partire dal 2015 sostituirà il Cud: interessa i lavoratori dipendenti ma anche i pensionati

**ALESSANDRA BEVILACQUA**  
Hasuscitato interesse nei giorni scorsi la pubblicazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, del nuovo prospetto della «Certificazione Unica» (Cu), che dal 2015 sostituirà il Cud.  
«La Certificazione Unica è uno dei tasselli fondamentali della dichiarazione dei redditi precompilata per lavoratori dipendenti e pensionati – spiega Sergio Sala, vicepresidente dell'Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Bergamo –, prevista dal decreto semplificazioni, uno degli obiettivi principali del governo Renzi. Gli importi esposti con tale nuova certificazione, infatti, inviata obbligatoriamente dai sostituti di imposta in forma telematica entro il 7 marzo (il 9 nel 2015, perché il 7 cade di sabato, ndr) dell'anno successivo a quello di corresponsione di redditi e compensi, costituiranno i dati base da indicare nella nuova dichiarazione precompilata che sa-

ranno inseriti direttamente dall'Agenzia delle Entrate».  
Per questo motivo si aggiungeranno i dati relativi ai familiari a carico e l'indicazione delle tipologie di reddito.  
In sostanza, la «Cu2015» riguarderà i lavoratori dipendenti e i redditi assimilati a quelli di lavoro subordinato (come per esempio i co.co.pro), i pensionati. E fin qui è come gli altri anni; in più coinvolgerà tutti i compensi dei lavoratori autonomia a vario titolo: dai professionisti con partita Iva agli agenti di commercio, dai percettori di provvigioni ai redditi con ritenuta, d'acconto o d'imposta. Ma la «Cu2015» non sostituisce il modello 770 dei sostituti d'imposta. E non sostituisce la dichiarazione 730 o Unico, nel caso vi siano altri redditi da dichiarare, come per esempio le rendite di immobili o terreni.  
«Da un primo esame della bozza della modulistica e dei connessi adempimenti – puntualizza Sala – emerge come,

La rubrica

### Come inviare i quesiti per gli esperti

**Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte: commercialisti, notai e consulenti del lavoro. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 oppure consegnarlo alla sede de L'Eco di Bergamo in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito [www.ecodibergamo.it](http://www.ecodibergamo.it) cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro nella richiesta.**

con maggiori oneri a carico delle imprese, l'Erario promuove la campagna 2015 per l'invio ai contribuenti della dichiarazione dei redditi precompilata».  
Dal 2016, inoltre, saranno richiesti altri dati da inserire, che le imprese dovranno inviare all'Agenzia delle Entrate per la pre-compilazione della dichiarazione dei redditi, come per esempio le spese mediche sostenute dai contribuenti.  
«I commercialisti non hanno generalmente la disponibilità dei dati dei familiari a carico da inserire nel nuovo prospetto CU per i dipendenti o collaboratori dei propri clienti – conclude il presidente dell'Ordine commercialisti ed esperti contabili di Bergamo, Alberto Carrara –. E poi chi dovrà effettuare la verifica sulla correttezza dei dati inseriti nella dichiarazione precompilata relativi agli oneri detraibili, spese mediche, assicurazioni e oneri su mutui nel 2016: il contribuente stesso o gli intermediari incaricati?». ■

Commercialisti

RISPOSTA N. 205

### Recupero fiscale possibile anche per il sottotetto?

*Ho diritto al recupero fiscale (detrazione Irpef) e in che misura nel recupero sottotetto ai fini abitativi, avendo sopra-alzato e creato un nuovo volume rispetto al pre-esistente?*

– LETTERA FIRMATA

Il recupero del sottotetto con aumento di volumetria consente il beneficio del recupero fiscale limitatamente all'importo delle spese sostenute riferibili alla parte di fabbricato già esistente, restando escluse le spese riferite all'aumento della volumetria. Le detrazioni spettanti sono quelle relative agli interventi di ristrutturazione (50%, aliquota ridotta al 40% per le spese sostenute dall'1 gennaio 2015 e, se l'unità di partenza era già dotata di impianto di riscaldamento, quella relativa al risparmio energetico (65%, aliquota ridotta al 50% per le spese sostenute dall'1.1.2015). Si raccomanda particolare attenzione all'acquisizione, tramite il tecnico incaricato, degli elementi oggettivi che consentano la corretta individuazione delle spese per gli interventi detraibili.

RISPOSTA N. 206

### Il rebus detrazioni sull'acquisto dell'arredamento

*Agli inizi di dicembre 2013 ho effettuato i seguenti lavori nella mia abitazione :  
-Fattura del 16 dicembre, Fornitura e posa materiale per trasformazione vasca da bagno in piatto doccia, abbattimento delle barriere architettoniche, posa rubinetteria, ecc.  
-Fattura del 27 dicembre: rifacimento totale impianto elettrico e certificazione rilasciata da tecnico abilitato  
-Fattura del 29 dicembre. Demolizione parte di tavolato interno, parte della pavimentazione per posa calorifero con rifacimento ex novo di relativi attacchi idraulici ed assistenza muraria .  
In data 27 dicembre e successivamente il 29 e 30 ho acquistato una cucina, due letti, armadi e mensole. Il Caf che ha seguito la dichiarazione dei redditi 2013 pur avendo inserito in detrazione le fatture sopra elencate non ha voluto in nessun modo portare in detrazione le fatture inerenti le spese per acquisto arredamento perchè non in*

*possesso di nessuna dichiarazione fatta al comune, nonostante che i lavori eseguiti non necessitano di nessuna comunicazione comunale. Ho sentito diverse persone, tra le quali anche due commercialisti i quali mi hanno confermato di aver avuto casi analoghi e di aver presentato a loro volta le dichiarazioni ad altri Caf i quali hanno accettato in detrazione le fatture.*

– LETTERA FIRMATA

Il contribuente che possono fruire della detrazione per ristrutturazione edilizia hanno diritto all'ulteriore detrazione per l'acquisto di mobili calcolata su massimo 10 mila euro. Per fruirne è sufficiente che, prima dell'acquisto, siano stati già avviati lavori di ristrutturazione. La data di avvio potrà essere provata da abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie, dalla comunicazione preventiva all'Asl, oppure, per lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

RISPOSTA N. 207

### Quando bisogna comunicare all'Asl competente

*Ho un dubbio in merito a quando la normativa prevede la comunicazione all'Asl per interventi di manutenzione straordinaria . Io intendo rifare completamente il bagno di casa mia (manutenzione straordinaria): la spesa prevista è di circa 12 mila euro; intendo chiamare un'impresa edile per il lavoro murario e di piastrellatura, un idraulico e un elettricista. C'è bisogno di comunicazione all'Asl?*

– LETTERA FIRMATA

La comunicazione all'Asl competente deve essere effettuata, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, in data antecedente all'inizio lavori, solo nei casi in cui risulti necessaria in base alla normativa sulla sicurezza nei cantieri, e, in particolare, nei casi di cui all'art. 99 del D.lgs. n. 81/2008: - cantieri di cui all'art. 90 comma 3 del medesimo decreto e, quindi, cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese; - cantieri che, anche successivamente all'inizio dei lavori, si trovano nella condizione sopra individuata; - cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità di lavoro sia superiore a 200 uomini /giorno.



